

Cassazione (ricorso per)

Istanza di sospensione esecutorietà della sentenza ex art. 351, comma 2, c.p.c. - Pagamento del contributo unificato - Necessità - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21730 del 28/07/2025 (Rv. 676089 - 01) L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c., impone, per la sua trattazione e definizione, l'autonoma fissazione di un'udienza anticipata, di modo che, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo - laddove la trattazione dell'istanza si svolge nell'ambito del medesimo processo di appello - è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.